

## **Imposta di soggiorno, le strutture ricettive non sono agenti contabili**

Testata: **Il Sole 24 Ore, NTPlus Enti Locali & Edilizia**

Data: **30/01/2026**

*Di Pasquale Mirto*

Finisce la querelle sulla natura delle strutture ricettive. La Corte di cassazione, a Sezioni unite, con l'ordinanza 23 gennaio 2026 n. 1527, chiarisce che, a seguito dell'articolo 180 del DI 34/2000 e dell'interpretazione autentica dell'articolo 5-quinquies del DI 146/2021, sono stati modificati i compiti affidati al gestore della struttura ricettiva nella riscossione dell'imposta, che da ausiliario del Comune tenuto alla riscossione è divenuto soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio. Né, ad avviso della Corte, può avere rilievo il fatto che i regolamenti comunali demandino alla struttura ricettiva una serie di adempimenti funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica.

Si conferma, quindi, quanto già statuito dalle Sezioni unite nell'ordinanza 19 agosto 2024 n. 22891, che avevano già chiarito che le controversie aventi a oggetto l'opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione delle prescrizioni del regolamento comunale in materia di tassa di soggiorno appartengono alla giurisdizione del giudice tributario. Né può essere avallata la tesi della coesistenza delle due giurisdizioni, tributaria e contabile, sostenendo che la giurisdizione tributaria opererebbe nei casi in cui il ricorso investe gli accertamenti o atti di irrogazione di sanzioni, mentre le altre controversie sarebbero attratte nella giurisdizione contabile. Una simile opzione interpretativa trova un ostacolo nei limiti alla risarcibilità del danno causato dall'evasione fiscale. Difatti, nei rapporti tra l'Erario e il contribuente che abbia commesso un reato tributario, il capitale dovuto da quest'ultimo a titolo d'imposta costituisce l'oggetto dell'obbligazione tributaria, non un "danno" che a detta obbligazione si aggiunga ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.

Con l'ordinanza n. 1527/2026 è quindi definitivamente chiarito che i gestori delle strutture ricettive, ai fini dell'imposta di soggiorno, non sono obbligati alla resa del conto secondo gli articoli 139 e seguenti del Codice di giustizia contabile.

E di questo prende prontamente atto la Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna, che con una nota di ieri ricorda ai Comuni che il gestore della struttura ricettiva riveste la qualifica di responsabile d'imposta e non più quella di agente contabile.

L'obbligazione che grava sul gestore ha natura esclusivamente tributaria, è dovuta anche se l'imposta non è stata riscossa dall'ospite e non comporta maneggio di denaro pubblico rilevante ai fini della responsabilità contabile. Le eventuali controversie sul mancato, tardivo o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice tributario.

Pertanto, puntualizza la Corte dei conti, anche con riferimento agli esercizi pregressi non sussiste più l'obbligo della resa del conto giudiziale, né quello di adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 139 e seguenti del

Codice di giustizia contabile, né infine quello di depositare il relativo conto presso la Corte dei conti.

Opportunamente, la nota si chiude invitando i Comuni ad adeguare le proprie procedure e regolamenti, a non richiedere più il conto giudiziale ai gestori e a ricondurre ogni questione nell'ambito della giurisdizione tributaria.

Riproduzione riservata ©

articolo tratto da: **[www.anutel.it](http://www.anutel.it)**